

ADEMPIMENTI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

di Lucia Recchioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato, 26 ottobre, il **Decreto fiscale (D.L. 124/2019)**, approvato, “salvo intese” lo scorso **16 ottobre** dal Consiglio dei ministri.

Due sono le misure entrate, ***in extremis***, nel provvedimento: la disposizione in materia di **rideterminazione degli acconti** e quella che riconosce un **credito d'imposta** agli esercenti per i **pagamenti con strumenti elettronici**.

Con riferimento alla prima delle richiamate novità, l'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (**27 ottobre**) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (o che dichiarano, per trasparenza, i redditi dei suddetti soggetti), devono effettuare i **versamenti in acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50%**.

Considerato che le previgenti disposizioni fissavano le **misure del 40 e del 60%** (rispettivamente, per il **primo e secondo aconto**), e considerato che i termini ordinari per il versamento in un'unica soluzione del primo aconto sono ormai scaduti, come può trovare applicazione questa disposizione con riferimento ai **versamenti dovuti in acconto per l'anno 2019?**

La norma espressamente **fa salvo “quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di aconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'aconto dovuto in caso di versamento unico”**.

Pertanto, i contribuenti che hanno **già versato il primo aconto** nella misura del 40% non dovranno rideterminarlo e integrare conseguentemente i versamenti, dovendosi limitare a versare il restante 50% alle ordinarie scadenze previste per il **secondo aconto**. Restano **invariate** tutte le **altre disposizioni in materia di determinazione e versamento degli acconti**.

Un'altra novità che ha trovato spazio nel Decreto fiscale è rappresentata da un **credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata. Il nuovo credito d'imposta spetterà sulle commissioni dovute in relazione a **cessioni di beni e prestazioni di servizi** rese nei confronti di **consumatori finali dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Il credito d'imposta troverà dunque concreta applicazione **dalla stessa data** a decorrere dalla

quale la **mancata accettazione di pagamenti**, di qualsiasi importo, con carte elettroniche, **sarà sanzionata con un importo di 30 euro**, aumentato del **4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Sul punto giova ricordare che già in passato si tentò l'introduzione di una specifica **sanzione** a fronte della **mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici**. Tuttavia, il Consiglio di Stato espresse **parere contrario** (**parere n. 1446/2018**) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'[articolo 5 D.L. 179/2012](#), introdusse un **meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta**: il decreto legge fu infatti ritenuto in contrasto con il principio costituzionale della **riserva di legge**.

